



TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

decreto n° 14/2014

circolare n° 02/2014

Al coordinatore del settore civile

Ai magistrati coordinatori dei settori lavoro ed esecuzione e fallimenti

Ai collaboratori con la presidenza

Ai giudici della sezione civile

Alla dott.ssa Isabella Coscia cancelliere presso la presidenza, responsabile per gli albi dei professionisti

Al direttore amministrativo della presidenza

Ai signori Presidenti dei Consigli dell'Ordine

**degli avvocati, dei notai, dei dottori commercialisti ed esperti contabili,
degli agronomi, degli ingegneri, dei geometri, degli architetti e dei medici**

Oggetto: CIRCOLARE criteri per il conferimento degli incarichi ai CTU (settori civile, lavoro, esecuzioni e fallimenti), ai CURATORI, ai DELEGATI ALLE VENDITE e ai CUSTODI.

Premessa.

Rilevato che, a seguito dell'avvenuta attuazione della riforma sulla geografia giudiziaria.(ex d.lgs.vo n. 155/2012) e pertanto dell'accorpamento del soppresso tribunale di Rossano a quello di Castrovillari, si rende necessario, anche in conseguenza dell'unificazione degli albi dei consulenti, procedere all'adozione della presente circolare, al fine di impartire opportune direttive volte a perequare il conferimento degli incarichi ai consulenti tecnici d'ufficio, ai curatori, ai delegati alle vendite e ai custodi.

A) Conferimento degli incarichi.

Va opportunamente premesso che, ai sensi dell'art. 61, 1° co. c.p.c., il consulente tecnico è quell'ausiliario del giudice, indipendente dalle parti, particolarmente esperto in una materia, arte o disciplina al quale viene affidato dal giudice il compito di assisterlo per tutto il processo o per un solo atto, al fine di fornirgli le conoscenze tecniche necessarie per valutare e talora anche accertare un fatto: egli quindi svolge un'attività preparatoria della decisione del giudice. Il 2° co. dell'art. 61 c.p.c. dispone che il giudice deve scegliere il consulente tecnico "normalmente"

tra le persone iscritte negli albi di cui all'art. 13 delle disp. att. c.p.c.. L'art. 22, 1° co. disp. att. c.p.c. aggiunge che tutti i giudici aventi sede nella circoscrizione del Tribunale debbono affidare "normalmente" le funzioni di consulente tecnico a coloro che sono iscritti nell'albo del Tribunale medesimo.

Tale discrezionalità nella nomina del consulente da parte del giudice rende evidente la possibilità di nominare, un professionista iscritto nell'albo di altro Tribunale o non iscritto in alcun albo (lo stesso per i curatori, i custodi e i delegati alle vendite).

Vedi invero in proposito:

"Sez. 3, Sentenza n. 7622 del 30/03/2010 (Rv. 612237)

138 PROVA CIVILE - 047 NOMINA

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA - Poteri ed obblighi del giudice - Albo dei consulenti tecnici e distribuzione degli incarichi - Inosservanza delle relative norme - Effetti - Scelta dell'ausiliario da parte del giudice - Insindacabilità in sede di legittimità.

Le norme degli artt. 61 cod. proc. civ., 13 e 22, comma secondo, disp. att. cod. proc. civ., relative alla scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità direttive; ne consegue che la scelta di tale ausiliario è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità.

Sez. 2, Sentenza n. 14906 del 06/07/2011 (Rv. 618578)

138 PROVA CIVILE - 047 NOMINA

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA - Iscrizione all'albo dei consulenti - Mancanza o invalidità - Nullità della nomina - Esclusione - Fondamento.

La mancanza o l'invalidità della iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici non è motivo di nullità della relativa nomina da parte del giudice, la cui scelta è insindacabile in sede di legittimità, così come quella di attenersi, in tutto o in parte, al relativo parere, ove la stessa sia sorretta da adeguata motivazione.

Sez. 3, Sentenza n. 6050 del 12/03/2010 (Rv. 612034)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA - Scelta del consulente tecnico d'ufficio - Materia di competenza di consulenti di uno specifico albo professionale - Consulente d'ufficio appartenente ad un altro albo - Insindacabilità della scelta.

Le norme relative alla scelta del consulente tecnico d'ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Ne consegue che la decisione di affidare l'incarico ad un professionista (nella specie, geometra) iscritto ad un altro diverso da quello competente per la materia al quale si riferisce la consulenza (nella specie,

ingegneri), ovvero non iscritto in alcun albo professionale, non è censurabile in sede di legittimità e non richiede specifica motivazione.

Sez. 2, Sentenza n. 5473 del 12/04/2001 (Rv. 545875)

138 PROVA CIVILE - 047 NOMINA

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA - Poteri e obblighi del giudice - Albo dei consulenti tecnici e distribuzione degli incarichi - Inosservanza delle norme relative - Effetti - Insindacabilità in Cassazione della scelta dell'ausiliario da parte del giudice.

Le norme art. degli 61 cod. proc. civ. e 13 e 22, comma secondo, disp. att. cod. proc. civ. relative alla scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità direttive; conseguentemente la scelta di tale ausiliario è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità.

Sez. L, Sentenza n. 889 del 29/01/1998 (Rv. 512039)

129 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - 163 CONSULENZA TECNICA

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - In tema di invalidità pensionabile - Nomina di esperto privo della qualificazione di medico legale o del lavoro - Nullità - Esclusione - Criteri per la scelta dei consulenti e la formazione degli albi - Funzione.

Nelle controversie in tema di invalidità pensionabile, la nomina a consulente tecnico d'ufficio di un esperto non rientrante nella categoria dei medici legali e delle assicurazioni e dei medici del lavoro non è causa di alcuna nullità, perché le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico (hanno natura e finalità semplicemente direttive, mentre l'obbligo di iscrivere i medici predetti nell'albo dei consulenti predisposto per le cause in materia previdenziale ed assistenziale è rivolto all'organo che presiede alla formazione dell'albo stesso e non al giudice, che non ha perciò limiti al suo potere discrezionale di scelta.

Sez. L, Sentenza n. 1947 del 17/02/1992 (Rv. 475774)

129 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - 163 CONSULENZA TECNICA

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Prova - Consulenza tecnica - In tema di invalidità pensionabile - Nomina di un esperto non rientrante nella categoria dei medici legali e delle assicurazioni e dei medici del lavoro - Nullità - Esclusione.

Nelle controversie in tema d'invalidità pensionabile, la nomina (a consulente tecnico di ufficio) di un esperto non rientrante nella categoria dei medici legali e delle assicurazioni e dei medici del lavoro non è causa di alcuna nullità, atteso che le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità semplicemente direttive e che l'obbligo d'iscrivere i medici predetti nell'albo dei consulenti predisposto per le cause in materia previdenziale (ed assistenziale) è rivolto all'organo che presiede alla formazione dell'albo stesso e non al giudice, che non ha perciò limiti al suo potere discrezionale di scelta. “

In questi casi però il giudice deve comunicare al Presidente del Tribunale il provvedimento di nomina, specificando che viene nominato un professionista non iscritto all'albo del circondario (art. 22 co.2 disp.att.cpc).

Talora, la scelta del professionista fuori albo del circondario, potrà rendersi opportuna anche in virtù della necessità di nominare un consulente che sia esterno al contesto ambientale, insistendo questo circondario, purtroppo in un territorio ad elevatissima densità criminale. In ogni caso il giudice opererà le proprie valutazioni, e comunicherà al Presidente la nomina, ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza.

L'art. 23 delle disp. att. c.p.c. dispone che "il Presidente del Tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti all'albo".

La realizzazione di un'equa distribuzione (o perequazione) degli incarichi è dunque un grandissimo valore che il legislatore affida alla vigilanza istituzionale ed apicale del Presidente del Tribunale; ma alla cui tutela debbono collaborare, dal basso e previamente, i singoli giudici e, per essi, i rispettivi Presidenti, cui sono affidati la vigilanza ed il coordinamento dell'attività all'interno delle Sezioni.

La perequazione è, dunque, nella mente e nella volontà del legislatore, un importantissimo valore di giustizia distributiva, che deve essere perseguito a tutti i costi e con estrema trasparenza. In quest'ottica si pone la presente circolare che si propone di impartire direttive volte a fissare criteri omogenei nel conferimento degli incarichi di consulente tecnico, (criteri) volti anche a favorire la vigilanza che il legislatore affida istituzionalmente al Presidente del Tribunale.

B) Limite annuale degli incarichi.

Tenuto conto della delicatezza e complessità che normalmente connotano gli incarichi in oggetto, della media dei tempi necessari al loro espletamento e del fondamentale rapporto fiduciario che connota il rapporto giudice-professionista, si ritiene equo e ragionevole fissare nel numero di 10 il limite annuale degli incarichi da conferire ad ogni singolo professionista nell'ambito del settore civile, (da intendersi 10 per ogni settore specialistico, (cioè ad es. settore medico-sanitario, settore ingegneria ed architettura, settore commerciale contabile; 10 nel settore fallimenti ed esecuzioni e 15 nel settore lavoro, 30 per il settore assistenza e previdenza ,atteso l'elevatissimo numero delle pendenze processuali in queste materie .

C) Istituzione di un registro per ciascun settore.

In ogni registro verranno inseriti e annotati dai responsabili delle cancellerie per il settore di competenza gli incarichi conferiti da ciascun magistrato e i compensi liquidati ai singoli professionisti.

I responsabili delle cancellerie trasmetteranno riepilogo degli incarichi conferiti alla Presidenza del Tribunale con cadenza trimestrale entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza.

Per l'anno in corso i primi due trimestri saranno trasmessi contestualmente.

La dott.ssa Isabella Coscia, responsabile del servizio "albi CTU e professionisti " predisporrà apposito modello che le cancellerie utilizzeranno per il riepilogo trimestrale; provvederà, inoltre, a sollecitare l'adempimento, laddove i responsabili delle cancellerie non ottemperino.

Il Presidente di Sezione e/o i coordinatori dei settori, coadiuvati ove necessario dai collaboratori della Presidenza, ciascuno per il proprio settore di competenza, provvederanno a verificare e a vigilare che le cancellerie si adoperino prontamente all'istituzione del registro e all'effettuazione delle relative annotazioni .

Per il settore lavoro e previdenza atteso che il coordinatore del settore lavoro svolge -allo stato-, in prevalenza la sua attività lavorativa presso la sede dell'ufficio soppresso, (atteso che secondo i criteri tabellari, mantiene il ruolo originario proveniente dall'ex tribunale di Rossano), sino all'utilizzo dell'immobile dell'ufficio soppresso, il collaboratore con la Presidenza per il settore lavoro, dottor Salvatore Santoro, provvederà a curare gli adempimenti in oggetto e ad effettuare il coordinamento con il servizio di cancelleria ancora temporaneamente istituito presso la sede dell'ufficio soppresso.

Si raccomanda ai giudici, prima di ammettere il C.T.U. al giuramento, di raccogliere la dichiarazione di questo in ordine al numero degli incarichi di C.T.U. conferiti dai giudici del settore, nell'anno di riferimento.

I custodi nominati dovranno far pervenire ai giudici dell'esecuzione, entro giorni 3 dalla nomina, dichiarazione relativa al numero di incarichi già ricevuti dai giudici del settore nel corso dell'anno di riferimento.

In caso di superamento del limite, il giudice potrà revocare l'incarico conferito o confermarlo, ma in quest'ultimo caso dovrà farne motivata segnalazione alla Presidenza del Tribunale.

Normativa di riferimento.

Per i ctu, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, L. 23 agosto 1988 n. 400 e DM 30.05.02; per i curatori, art.39 RD 267/42 e DM 30/12, per i delegati alle vendite DM 313/99 e per i custodi DM 80/09, di cui si raccomanda una scrupolosa applicazione, anche alla luce delle circolari già adottate.

Castrovillari 13.05.2014

Il Presidente

Caterina Chiaravalloti

